



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. n. 2344/U/C27b
Circ. Reg. n. 138

Torino, 8 marzo 2012

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritarie
del Piemonte

Alle associazioni dei genitori
membri del Forags

E p.c. Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali
del Piemonte

Oggetto: la responsabilità disciplinare degli studenti

La tematica della responsabilità disciplinare degli studenti costituisce argomento di grande attualità che, specie in tempi recenti, ha trovato frequente applicazione. Pare opportuno pertanto fare chiarezza in merito, evidenziando quali siano le norme di riferimento e prendendo in esame i più rilevanti arresti giurisprudenziali.

L'obiettivo è quello di fornire un utile supporto alle scuole per la corretta irrogazione delle sanzioni stesse. Esse, infatti, risultano spesso vanificate nel loro intento educativo dalla mancata puntuale applicazione delle norme procedurali, la cui osservanza è spesso trascurata, ma che risulta indispensabile al fine di poter attribuire ad ogni provvedimento disciplinare - legittimamente assunto - piena autorevolezza ed efficacia.

Il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007): i doveri degli studenti e il regolamento d'istituto

Il primo e più importante riferimento normativo in materia risulta essere il D.P.R. 249/1998 che merita un esame approfondito.

Esso elenca *in primis* quelli che sono i **doveri degli studenti**, disponendo all'**art. 3** che: "*Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; (..) sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1; (..) sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti; (..) a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; (..) condividono la*



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola”.

E' evidente che tale elencazione non può costituire una mera affermazione di principi astratti. Essi, infatti, devono trovare materiale collocazione in un documento specifico, che ogni istituzione scolastica è tenuta ad adottare e a divulgare: il **regolamento d'istituto**.

Un primo richiamo a tale documento è già contenuto nel disposto di cui all'**art. 4** del D.P.R. citato, secondo il quale: “I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, (...) le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati”. Il regolamento d'istituto assolve quindi la funzione di consentire agli studenti la previa conoscibilità¹ dei comportamenti passibili di sanzioni disciplinari. Il principio è espresso anche nel successivo **art. 6** del D.P.R. citato che fornisce alcune indicazioni operative utili per realizzare un'effettiva conoscenza del regolamento d'istituto prevedendo che “I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media”.

Tali disposizioni risultano altresì coerenti con la regola cardine del diritto penale, sancita – oltre che nell'art. 2 del codice penale² - all'art. 25 della Costituzione, 2° comma: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

In questo senso si è di recente pronunciato - con estrema chiarezza – il **TAR Puglia – Lecce Sez. II - Sent. 31/7/2007 n. 3039** che ha così statuito: “Il D.P.R. n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) fa obbligo alle istituzioni scolastiche di adottare il regolamento di disciplina degli studenti, al quale è affidato il compito di individuare a) la tipologia e la descrizione dei comportamenti che possono dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli studenti delle scuole secondarie superiori; b) la tipologia delle sanzioni disciplinari; c) gli organi scolastici competenti ad irrogare tali sanzioni e il relativo procedimento”.

Dal tenore di questa pronuncia emerge che quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate se non nei casi gravissimi.

Non solo, la pronuncia prende in esame anche l'ipotesi in cui una istituzione scolastica abbia ommesso di adottare il regolamento prescritto, affermando che: “In mancanza di tale regolamento, (...) trova applicazione solo l'art. 4 del citato DPR n. 249/1998, il quale prescrive espressamente che “La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni...”.

Nel caso di specie il TAR aveva ritenuto illegittima e quindi annullato la sanzione della sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza di un alunno, essendo risultato che quest'ultimo non era stato sentito personalmente e che gli addebiti non erano stati portati preventivamente a sua conoscenza.

¹ Vedi *infra* **TAR Puglia – Bari Sez. I – Sent. 30/8/2007 n. 2054** ove nell'affermarsi la diversità giuridica tra "sospensione" intesa come allontanamento dalla comunità scolastica e "sospensione con obbligo di frequenza", spesso utilizzato nella pratica scolastica come sanzione disciplinare, si chiarisce che “(...) poiché solo la prima è prevista e disciplinata dal D.P.R. n. 249/1998, il ricorso alla seconda risulterà legittimo solo se la scuola l'avrà previamente inclusa fra le sanzioni irrogabili nel proprio regolamento di istituto, in base all'art. 4, comma 1, del predetto D.P.R.”.

² L'art. 2, 1° e 2° comma del c.p. dispone che: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

La sentenza, nella sua massima, richiama solo alcuni dei principi elencati nell'art. 4 del D.P.R. Essi, costituendo i criteri in base ai quali devono essere redatti i regolamenti delle istituzioni scolastiche, devono essere ben noti e trovare applicazione in ogni caso, anche qualora il regolamento venisse malauguratamente a mancare.

Ad ogni modo, anche in tale denegata ipotesi (mancanza del Regolamento d'istituto), si può ritenere che gli studenti stessi e, in ogni caso, chiunque vi abbia interesse, possano esercitare una sorta di potere di iniziativa, così come si può evincere dal tenore letterale del 2° comma dell'**art. 5** a mente del quale: “L'organo di garanzia interno decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento”. E' tuttavia probabile che, allorché non sia stato adottato il Regolamento d'istituto, sia venuta a mancare anche la costituzione dell'organo di garanzia interno, deputato a risolvere eventuali conflitti in merito all'applicazione del Regolamento stesso. In tale ipotesi deve però ritenersi – interpretando estensivamente la norma – che gli studenti abbiano titolo a sollecitare una richiesta in tal senso.

Patto educativo di corresponsabilità

Strettamente correlato al regolamento di istituto risulta essere il c.d. Patto educativo di corresponsabilità, disciplinato all'**art. 5 bis** del citato DPR n. 249/1998 a mente del quale: “Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un *Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie*”.

Le modalità di sottoscrizione del Patto sono disciplinate nello stesso regolamento d'istituto, così come dispone il comma 2 del medesimo art. 5 bis del citato DPR il quale, infatti, prevede che “I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1”.

Il successivo comma 3 dispone altresì che: “Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica autonoma pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la *presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilità*”.

Dal tenore della norma emerge pertanto la stretta correlazione tra Statuto delle studentesse e degli studenti, regolamento d'istituto e patto educativo di corresponsabilità. Quest'ultimo ha quale scopo primario quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa³.

³ Infatti - come autorevolmente affermato dall'On. Gelmini nella **nota prot. n. 3602/P0 del 31/07/2008** – “la scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di *un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità*”.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

L'art. 4 del D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007 e rubricato "Disciplina"

E' senza dubbio l'**art. 4** il vero riferimento pratico che le istituzioni scolastiche sono tenute ad adottare sia per la redazione del proprio regolamento d'istituto, sia per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di mancata adozione di un regolamento. Tale norma costituisce, infatti, la cosiddetta "disciplina legale minima" che trova applicazione ogni qualvolta l'istituzione scolastica non ne abbia adottata una più articolata tramite la redazione di un proprio regolamento, ovviamente conforme e coerente con i principi di cui allo stesso articolo 4.

Prendiamo pertanto in esame i fondamentali principi contenuti nella norma.

L'art. 4, al 2° comma, dispone che "*I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica*".

La finalità educativa è poi esplicitata nelle iniziative intraprese dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dalla Regione Piemonte congiuntamente con il Forum per il Volontariato. Tali azioni congiunte sono dirette a prevenire e contrastare il disagio socio-relazionale e ambientale, promuovendo comportamenti di rispetto della persona e condivisione della crescita umana. Si è ritenuto, infatti, che una non corretta condotta disciplinare possa essere modificata soprattutto attraverso la partecipazione ad un percorso educativo di recupero che consentirà allo studente non solo di risarcire il danno arrecato alla società, ma anche di avviare un cammino di maturazione per reinserirsi pienamente in essa. In quest'ottica si colloca il **progetto sperimentale "Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari"**⁴ con l'obiettivo di costruire percorsi formativi ed educativi rivolti agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale, sanzionati con una sospensione dalle lezioni. Trattasi di attività socialmente utili da svolgere principalmente presso Organizzazioni di Volontariato, favorendo un reale e concreto confronto con i valori della solidarietà e l'assunzione di stili di comportamento positivo, che sviluppino la formazione di una coscienza responsabile e la crescita consapevole dei giovani.

Altro principio fondamentale - che richiama la personalità della responsabilità penale di cui al medesimo art. 27 Cost. - è quello di cui al 3° comma a mente del quale: "**La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto**". Oltre al principio della personalità della responsabilità, sono richiamati altresì il **principio del contraddittorio** e il **diritto di difesa**, entrambi di rango costituzionale (art. 24 Cost.: "*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*").

⁴ Si veda sul sito www.piemonte.istruzione.it la circolare n. 13 del 12.1.2012 "*Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari*". In essa si chiarisce come, al fine di realizzare l'attività, il Forum del Volontariato stipuli con ogni Istituto coinvolto un protocollo d'intesa/convenzione nel quale sono garantiti la copertura assicurativa agli studenti coinvolti, il tutoraggio di ogni percorso e l'indicazione del referente dei soggetti interessati. Per ogni studente verrà ideato un percorso personalizzato, in accordo con il docente e la famiglia e condiviso con il Consiglio di Classe. Esso potrà essere realizzato al mattino, in sostituzione della frequenza delle lezioni, o al pomeriggio, dopo la scuola nel caso in cui la sospensione preveda anche la frequenza obbligatoria delle lezioni.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Sul punto si richiama un estratto della pronuncia del **TAR Calabria – Catanzaro Sez. II - Sent. 9/11/2007 n. 1936** che, con riferimento al voto in condotta, sancisce il principio per cui lo stesso *“deve necessariamente trovare riscontro nella previa contestazione degli addebiti, effettuata nelle forme del procedimento disciplinare regolato per la scuola secondaria dall’art. 4 del D.P.R. n. 249/1998. Il voto (...) in condotta deve presentarsi come la risultante di precedenti misure sanzionatorie, comminate nel rispetto delle garanzie offerte dal procedimento disciplinare⁵”*.

Proseguendo nell’esame della disposizione, merita attenzione il comma 5, che dispone: *“Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*

Proprio su questa opportunità di conversione, vale il richiamo alle attività proposte in collaborazione con il Forum del Volontariato di cui si è già detto⁶.

In particolare, sulla necessaria indicazione della durata, si cita il principio espresso dal **TAR Lazio – Sez. III quater - Sent. 27/2/2008 n. 3664**: *“A prescindere dalle ragioni che hanno giustificato l’adozione di una sanzione disciplinare nei confronti di un alunno e dalla natura “simbolica” della sanzione stessa, è illegittima la sanzione che non indichi la durata della stessa. Il termine di efficacia costituisce requisito essenziale a tutti i provvedimenti di durata, la cui mancata pre-fissazione vizia formalmente e sostanzialmente il provvedimento”*.

Risulteranno pertanto illegittime tutte quelle sanzioni disciplinari “a tempo indeterminato”.

Una particolare riflessione merita poi il principio di proporzionalità, anch’esso proprio del diritto penale⁷. Sul punto la giurisprudenza è univoca. Si richiama, *ex multis*, un estratto della pronuncia del **Consiglio di Stato – Sez. VI – Sent. 18/10/2002 n. 6794**, che chiarisce che: *“l’applicazione delle punizioni (...) è correlata alla “gravità della mancanza”, il che comporta l’obbligo per l’Amministrazione di tenere conto che deve sempre sussistere una proporzione tra il fatto contestato ed accertato e la misura della sanzione disciplinare inflitta”*. Nello stesso senso anche: **TAR Puglia – Bari Sez. I – Sent. 30/8/2007 n. 2054**; **Consiglio di Stato – Sez. VI – Sent. 29/2/2008 n. 769** e **TAR Puglia – Bari Sez. I – Sent. 15/9/2004 n. 4172**. Quest’ultima, in particolare, attribuisce rilievo anche alla recidiva nel comportamento sanzionabile, nonché all’effetto emulativo che lo stesso possa avere tra i compagni, statuendo che: *“Sul giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta influisce anche lo scandalo che questa abbia provocato nella comunità locale e la recidiva dell’alunno”*.

Altro principio guida nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari è quello espresso al comma 9 ter, a mente del quale: *“Le sanzioni disciplinari di cui ai commi 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Degna di nota, in proposito, la già citata sentenza del **TAR Puglia – Lecce Sez. II - Sent. 31/7/2007 n. 3039** che ha ritenuto illegittima e ha quindi annullato la sanzione della*

⁵ Vedi *infra* “Le garanzie offerte dal procedimento disciplinare”: qualunque procedimento disciplinare non può prescindere da quanto prescritto dalla L. 241/90 sul procedimento amministrativo, la quale costituisce il quadro di riferimento normativo per la disciplina di tutti gli aspetti procedurali.

⁶ Vedi a pag. 3 e nella nota n. 3 il richiamo alla circolare n. 13 del 12.1.2012.

⁷ Il principio della proporzionalità tra difesa e offesa è enucleato all’art. 52 c.p., a mente del quale: *“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”*.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza di un alunno, essendo risultato che questi non era stato sentito personalmente e che gli addebiti non erano stati portati preventivamente a sua conoscenza. La previa contestazione degli addebiti risulta infatti necessaria al fine di poter verificare la reale sussistenza dell'infrazione, nonché l'effettiva imputabilità della stessa all'incolpato, delineandone con precisione gli elementi costitutivi, che dovranno essere concreti, precisi e concordanti⁸, ed individuando in base ad essi la sanzione più adatta al caso di specie.

Altrimenti opinando, si finirebbe col punire sulla base di mere presunzioni o di semplici sospetti.

Le garanzie offerte dal procedimento disciplinare

I principi testé esposti contenuti prevalentemente nel citato art. 4 del D.P.R. 249/1998 resterebbero tuttavia lettera morta se non trovassero applicazione pratica nel procedimento disciplinare. Quest'ultimo, che ricalca il procedimento amministrativo, si compone di quattro fasi:

1. **Fase dell'iniziativa**. Si apre a cura del Dirigente Scolastico allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. In questa fase occorre prevedere la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne; alla famiglia, se minorenni. In detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.

2. **Fase istruttoria**. Nell'ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola. Convoca altresì il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti: in detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili ed i relativi esercenti la potestà genitoriale⁹, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio. In tale sede il

⁸ Si noti che, non a caso, il medesimo principio è adottato nel diritto penale. L'art. 192 c.p.p., infatti, nel sancire le modalità di valutazione delle prove, statuisce che "Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti (...)". E così anche nel c.p.c. all'art. 2729 relativo alle presunzioni semplici: "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti".

⁹ Sul coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo dei figli a scuola, merita ricordare che nel corso di tutto l'anno essi sono titolari di un diritto di informazione circa l'andamento scolastico dei figli minori. Sul punto si è di recente pronunciato il **TAR Puglia – Bari Sez. mista – Sent. 20/9/2007 n. 2227** statuendo che "I colloqui quadrimestrali e l'ora settimanale che ciascun docente riserva agli incontri con i genitori costituiscono strumento per consentire a questi la necessaria informazione ed il conseguente coinvolgimento dei genitori nel percorso educativo e per seguire l'andamento scolastico dei figli". Esistono pertanto appositi strumenti a disposizione dei genitori per "monitorare" il comportamento dei ragazzi a scuola. Se debitamente utilizzati, infatti, i colloqui con i docenti permetteranno ai genitori di venire a conoscenza – nella maggior parte dei casi – con debito anticipo di eventuali "avvisaglie" premonitrici di infrazioni disciplinari, potendo essi stessi tempestivamente intervenire sul piano educativo ed evitare l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei propri figli.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

minore sanzionato, così rappresentato, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione¹⁰ nelle pene sostitutive della sospensione.

Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analogo procedura.

In questi termini si esprime anche il disposto di cui al comma 6 dell'art. 4, secondo il quale: *“Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto”*¹¹.

Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell'esposizione della fattispecie occorrerà menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale, parti indispensabili per l'emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità. Occorrerà altresì fare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze dell'istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere.

3. Fase decisoria. In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento – come già detto - dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione e che devono racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà essere inoltre indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

¹⁰ Sull'opportunità di conversione, vale il richiamo alle attività proposte in collaborazione con il Forum del Volontariato di cui si è già detto *infra* a pag. 3.

¹¹ Circa l'allontanamento, distinguendo tra periodi inferiori o superiori a 15 giorni, dispongono anche i successivi commi del medesimo articolo (che saranno esaminati nel paragrafo “Sanzioni atipiche” a pag. 11), fornendo una serie di indicazioni utili circa il rapporto studente-scuola durante l'allontanamento e chiarendo come l'istituzione scolastica debba procedere nel caso in cui il comportamento antidisciplinare integri anche una fattispecie di reato. In particolare, è previsto che:

“7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni”.

“8. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica”.

“9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8”.

“9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico”.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

4. **Fase integrativa dell'efficacia.** Prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenni, agli esercenti la potestà genitoriale. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica¹², anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Le impugnazioni

- **Primo grado**
- **Autorità: Organo di Garanzia Interno**
- **Termine: 15 giorni**
- **Decisione: 10 giorni**

Sul punto dispone in maniera molto chiara e puntuale il primo comma dell'**art. 5** del citato D.P.R., stabilendo che *“Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di 10 giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico”*.

E' da cogliere nella norma l'esplicito richiamo a quanto previsto nel Regolamento d'istituto, indispensabile riferimento pratico per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati in questo comma. In particolare, sarà proprio il Regolamento d'istituto che, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, dovrà precisare:

- la composizione dell'organo quanto a numero di membri;
- la durata in carica dell'O.G., le procedure di elezione e subentro dei membri;
- la possibilità di nominare supplenti in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione);
- le ipotesi in cui ricorra il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore);
- le modalità di funzionamento dell'Organo quanto a convocazione e validità delle deliberazioni; occorre che venga specificato se debba essere perfetto (le deliberazioni sono cioè valide solo se sono presenti tutti i membri), o se invece possa funzionare solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta;
- le modalità di assunzione delle delibere: anche in questo caso, la regola è l'assunzione a maggioranza con l'attribuzione, in caso di parità, di un maggior peso al voto del Presidente;
- la disciplina dell'astensione dal voto.

Esaminata la procedura nell'ipotesi in cui l'Organo di Garanzia Interno sia effettivamente costituito, come di regola dovrebbe accadere, vale la pena prendere in rassegna anche il caso in cui malauguratamente tale organo venga a mancare. Vale sul punto il richiamo al comma 2 dell'art. 5 che, come rimette all'iniziativa degli studenti o di chiunque vi abbia interesse la facoltà di avanzare

¹² La previsione è peraltro coerente con quanto disposto nel codice di procedura civile all'art. 282 (rubricato *“Esecuzione provvisoria”*) a mente del quale: *“La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”*.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

richieste in merito all'applicazione del regolamento d'istituto, deve parimenti riconoscere ai medesimi soggetti (studenti ed altri interessati, quali ad esempio i genitori) una facoltà di sollecitare la costituzione dell'Organo di Garanzia Interno, qualora questo non sia stato istituito¹³. Non solo: coerente con tale lettura è anche il successivo comma 3 nella parte in cui, anziché parlare esplicitamente di fase impugnatoria, si riferisce a decisioni su “ (..) reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti (..)”. Ne segue che eventuali reclami degli studenti aventi ad oggetto il regolamento, le violazioni di esso (e tra esse anche la mancata costituzione dell'O.G.I.) e anche la mancanza del regolamento stesso potrebbero essere sottoposti in ultima istanza all'attenzione del “*Direttore dell'ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato, tenuto a decidere previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale (..)*”. Lettura quest'ultima coerente altresì con il successivo comma 4 che inquadra l'attività istruttoria dell'Organo di garanzia regionale come diretta a “ (..) verificare la corretta applicazione della normativa vigente e dei regolamenti (..)”.

- **Secondo grado**
- **Autorità: Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (o Dirigente da questi delegato) previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale**
- **Termine: 15 giorni**
- **Decisione: previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale da rendere entro 30 giorni prorogabili di ulteriori 15 gg per esigenze istruttorie**

Nonostante l'ambigua formulazione del comma 3 del medesimo **art. 5**, si deve ritenere che tale disposizione preveda un'ulteriore fase impugnatoria¹⁴, che consenta di sovvertire la decisione dell'Organo di Garanzia Interno e di sopperire alla sua mancata costituzione o alla sua mancata pronuncia entro i termini (ipotesi quest'ultima da leggersi comunque come “rigetto del ricorso” legittimante la richiesta di un secondo grado di giudizio).

Il comma 3 dell'art. 5 dispone infatti che: “Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da una suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori¹⁵”.

¹³ L'ipotesi di un'eventuale mancata adozione da parte dell'istituzione scolastica sia del Regolamento d'istituto sia dell'Organo di Garanzia Interno è già stata presa in esame a pag. 3. Si deve riconoscere in entrambi i casi, attraverso un'interpretazione estensiva del comma 2 e del comma 3 dell'art. 5, una facoltà di iniziativa sia agli studenti sia ad altri eventuali soggetti (ad es. i genitori) che possano avervi interesse.

¹⁴ Trattasi in buona sostanza di un rimedio diretto a valutare la legittimità del provvedimento assunto in materia disciplinare. Esso - come si evince dal tenore letterale della norma - costituirà occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del Regolamento d'istituto ad esso presupposto.

¹⁵ Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, così come si evince dal 6° comma che prevede l'adozione di un “*apposito atto*”, è auspicabile che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

La norma non specifica quale sia il termine entro il quale debba essere proposto il ricorso, ma si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, esso sia di 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia interno o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Quanto poi al *modus procedendi* il comma 4 dispone che: “L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa vigente e dei regolamenti svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Ne segue che non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

La disposizione precisa poi al 5° comma che: “Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Il richiamo alla L. 241/1990¹⁶, sia pur riferito alla specifica questione della possibilità di prescindere dall'acquisizione del parere, costituisce ulteriore conferma dell'applicazione in tutto il procedimento disciplinare dei principi, delle garanzie e degli aspetti procedurali previsti dal procedimento amministrativo in generale. Infatti il procedimento disciplinare altro non è che uno specifico procedimento amministrativo.

Il comma 6 statuisce inoltre che: “Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso”. Ne segue pertanto una piena discrezionalità nella composizione dell'organo, diretta a garantirne il buon funzionamento.

Il comma 7 prevede infine che “L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici”.

Il procedimento disciplinare quale specifico procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/90

Come già chiarito, qualunque procedimento disciplinare non può prescindere da quanto prescritto dalla L. 241/90 la quale, regolando il procedimento amministrativo, costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

In questa sede prendiamo pertanto in esame le disposizioni della L. 241/90 che trovano immediata applicazione anche nel procedimento disciplinare.

- Criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e di non aggravamento del procedimento (art. 1);
- le pubbliche amministrazioni hanno di regola il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso¹⁷ (art. 2);
- i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di 30 giorni e comunque non oltre i 90 giorni (art. 2);

¹⁶ Vedi *infra* il paragrafo “Il procedimento disciplinare quale specifico procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/90”.

¹⁷ Si segnala tuttavia che la mancata pronuncia da parte dell'Organo di garanzia interno costituisce un'ipotesi di “silenzio rifiuto” del ricorso.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

- ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche (art. 3);
- in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3);
- per ciascun tipo di procedimento deve essere individuato il responsabile del procedimento, il cui nominativo deve essere comunicato ai destinatari del provvedimento finale e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse (**art. 5**);
- ai soggetti destinatari del provvedimento finale e a coloro che per legge debbono intervenire (ad es. i genitori) è altresì comunicato personalmente l'avvio del procedimento (artt. 6 e 7);
- la comunicazione di avvio del procedimento deve contenere l'indicazione dell'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento (**art. 8**);
- i diritti dei partecipanti al procedimento sono, in particolare, quello di prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti (**art. 10**);
- è nullo il provvedimento che manca degli elementi essenziali, (*omissis*), nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (**art. 21 septies**);
- è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (**art. 21 octies**);
- per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (**art. 22**);
- per "interessati" si intendono tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso (**art. 22**).

Sanzioni atipiche e ipotesi di reato

Nel D.P.R. 249/1998 non è ravvisabile un vero e proprio elenco delle possibili sanzioni irrogabili. Nell'**art. 4** (dal comma 6 al comma 11) infatti è contenuto un semplice richiamo all'organo competente ad emanare sanzioni e provvedimenti ed un riferimento alla sola sanzione per così dire "estrema", nonché "tipica" dell'allontanamento¹⁸. In particolare è operata una distinzione a seconda che l'allontanamento dalla comunità scolastica sia inferiore o superiore ai 15 giorni, con competenza ad irrogarla nel primo caso del consiglio di classe e nel secondo del Consiglio d'istituto¹⁹. Si precisa altresì al comma 7 che: "Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni", nonché al comma 8 che "Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica". La norma distingue pertanto tra situazioni meno gravi, in cui durante l'allontanamento è sufficiente conservare un rapporto con lo studente e i genitori, e situazioni più

¹⁸ Si veda quanto già esposto a pagina 7 "Fase istruttoria" e nella nota 11.

¹⁹ Il Consiglio d'istituto è competente altresì ad irrogare le sanzioni implicanti l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4, comma 6).



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

delicate, che spesso richiedono l'intervento nel percorso di recupero educativo anche dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria. In quest'ultima ipotesi – come prevede il successivo comma 10 – “se l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola”.

Particolare attenzione merita poi il caso in cui **il comportamento antidisciplinare integri anche una fattispecie di reato**. Sul punto dispone il comma 9 statuendo che: “L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8”.

Il successivo comma 9 bis prende inoltre in esame l'ipotesi di **recidiva** e quella di **atti violenti particolarmente gravi**. Esso dispone che “Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico”.

In merito è degna di nota la pronuncia del **TAR Puglia – Bari Sez. I – Sent. 15/9/2004 n. 4172**²⁰ riferita ad una fattispecie nella quale due studenti, in attesa della partenza per il programmato viaggio di istruzione ad Atene, erano stati trovati in possesso di una quantità di hashish sufficiente a confezionare da 40 a 60 dosi. Alcuni passaggi della sentenza risultano particolarmente interessanti.

In primis il TAR evidenzia il **rapporto tra l'azione penale e quella disciplinare**, statuendo che: “L'applicazione della sanzione disciplinare non è condizionata dalla c.d. pregiudiziale penale, e cioè dall'accertamento del reato da parte dell'Autorità giudiziaria. Poiché l'azione penale e quella disciplinare perseguono finalità differenti ed autonome, è l'organo disciplinare che deve verificare, nell'ambito delle sue competenze e per le finalità sue proprie, se i fatti verificatisi possano integrare gli estremi del reato”.

La pronuncia riguarda altresì il **giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta** (già esaminato) statuendo che sullo stesso “(..) influisce anche lo scandalo che la condotta abbia provocato nella comunità locale e la recidiva dell'alunno”.

Nel caso di specie, ravvisandosi una fattispecie di reato, è applicata la sanzione per così dire più grave dell'**allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni**. In merito, il TAR bene precisa come “Ai fini dell'applicazione di tale sanzione è irrilevante la dedotta insussistenza di una situazione di pericolo (stante nel caso l'avvenuto sequestro della droga da parte dei Carabinieri), poiché l'art. 4 comma 9, del D.P.R. n. 249/1998 contempla due ipotesi alternative tra loro (“o”): l'esistenza di una situazione di pericolo rispetto alla commissione del reato”. L'Organo giudicante precisa che: “Comunque la droga è di per sé un grave pericolo quando viene reperita in ambiente scolastico anche per l'insorgere di effetto emulativo tra i compagni di istituto. La sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni è una sanzione pur prevista dall'ordinamento (art. 4 comma 9 DPR 24 giugno 1998 n. 249)”.

²⁰ La sentenza è già stata citata a pag. 5 con riferimento al principio della necessaria proporzione che deve sussistere tra il fatto contestato ed accertato e la misura della sanzione disciplinare inflitta.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

che non contraddice il principio secondo il quale la scuola deve essere vicina agli studenti più manchevoli, allorché, ricorrendo la gravità del caso, l'allontanamento rimanga l'estremo rimedio atto a far comprendere il disvalore delle azioni commesse”.

Venendo poi all'esame di alcune sanzioni per così dire inusuali o atipiche, qualche anno più tardi sempre il **TAR Puglia – Bari Sez. I** nella **Sent. 30/8/2007 n. 2054**²¹ evidenzia la “(..) diversità giuridica tra "sospensione" intesa come allontanamento dalla comunità scolastica e "sospensione con obbligo di frequenza", spesso utilizzato nella pratica scolastica come sanzione disciplinare”. Il TAR precisa che “poiché solo la prima è prevista e disciplinata dal DPR n. 249/1998, il ricorso alla seconda risulterà legittimo solo se la scuola l'avrà previamente inclusa fra le sanzioni irrogabili nel proprio regolamento di istituto, in base all'art. 4, comma 1, del predetto DPR”.

E' lo stesso Organo giudicante a definire tale sanzione come “inusuale” e ad evidenziarne le ragioni. Esso, infatti, statuisce che: “La "sospensione con obbligo di frequenza" (consistente nell'imporre all'alunno sospeso di essere presente a scuola senza poter assistere alle lezioni) è un inusuale provvedimento disciplinare diverso e più grave dalla semplice sospensione poiché l'alunno viene esposto alla particolare "curiosità" dei suoi compagni di classe”.

Poco più tardi il **TAR Calabria – Catanzaro Sez. II** nella **Sent. 9/11/2007 n. 1936**²² prende in esame un'altra “sanzione atipica”, questa volta sancendone però l'illegittimità. Trattasi del voto in condotta che “(..) non può assumere una valenza sanzionatoria atipica, poiché esso deve essere rapportato alla valutazione complessiva dell'alunno anche all'esito dell'eventuale attribuzione di illeciti disciplinari”. L'Organo giudicante precisa, infatti, che: “Il voto negativo in condotta non può costituire esso stesso una sanzione, ma deve presentarsi come la risultante di precedenti misure sanzionatorie, comminate nel rispetto delle garanzie offerte dal procedimento disciplinare”.

La citata pronuncia è peraltro in piena coerenza con l'**art. 2 della L. 169/2008** (di conversione del D.L. 137/2008) a mente del quale “(..) viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (..); in congruenza altresì con l'**art. 2 della C.M. n. 100/2008** che dispone che “fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe valuta (..) il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica (..). Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione (..)” e con il **D.P.R. 122/09**.

Valutazioni conclusive e sanzioni disciplinari agli alunni della scuola primaria

Per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che per le disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta; sicuramente tale riferimento normativo è da considerarsi anacronistico. In ogni caso le disposizioni così sopravvissute devono essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla legge n. 241/1990.

²¹ La sentenza è già stata esaminata nella nota 1 di pag. 2.

²² La pronuncia è già stata presa in esame a pag. 4.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Si riporta anche l'art 328, comma 7, del d. lgs. 297/1994: “*Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento*”. Tale riferimento normativo appare più coerente con l'attuale assetto istituzionale, incentrato sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Le scuole primarie potranno ricorrere alle sanzioni disciplinari solo se il proprio regolamento di istituto abbia preventivamente individuato la tipologia di comportamenti da sanzionare e le relative conseguenze, in virtù dei principi evidenziati dalla ricognizione normativa e giurisprudenziale della presente circolare.

Dopo la necessaria premessa giuridica occorre approfondire lo specifico argomento in ordine all'opportunità di irrogare sanzioni disciplinari agli alunni della scuola primaria. Evidentemente nel caso specifico occorre richiamare le difficoltà connesse alla tenera età degli alunni coinvolti e la *mission* educativa dell'istituzione scolastica. Quest'ultima, in virtù dell'autonomia scolastica, dovrà valutare l'opportunità di prevedere nel regolamento di istituto una sezione relativa alle sanzioni disciplinari; in tale senso potrebbe essere ancora più utile prevedere anche nella scuola primaria, seguendo la prassi già in essere, il patto di corresponsabilità, sul modello di quello individuato per la scuola secondaria dall'**art. 5 bis** del DPR n. 249/1998. Attraverso tale strumento si possono definire diritti, doveri e responsabilità di alunni, genitori e scuole nel processo educativo-formativo e quindi far convergere l'impegno di ogni soggetto coinvolto in un'azione di sistema che tenga sempre in considerazione il benessere dello studente in quanto cittadino consapevole dei propri diritti e dei propri doveri.

IL DIRIGENTE
Stefano SURANITI

Miur – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Via Pietro Micca 20 - 10122 Torino
Ufficio VI – Diritto allo studio e comunicazione
Dirigente Stefano Suraniti
Rif. Natalie Olivero 011.5163616 email: natalie.olivero@istruzione.it